



Marzo: tempo di Modello EAS

Nota informativa n. 7 del 26/03/2024

Ma a chi interessa ancora il Modello EAS? E quando i soggetti tenuti a presentarlo devono rinviarlo a marzo?

Nell'elenco degli enti esonerati dalla presentazione del Modello EAS sono da annoverare le organizzazioni **iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.**

L'articolo 94 del Codice del terzo settore prevede che *“4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.”*

Nel consegue che gli Enti del terzo settore non sono soggetti alla trasmissione del Modello EAS.

Non sono intervenuti provvedimenti di prassi che abbiano evidenziato da quando si applica la disposizione che abroga, con riferimento agli Enti del terzo settore, l'obbligo di trasmissione del Modello per cui proviamo a ricostruire l'entrata in vigore della norma.

L'articolo 104 del Codice prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia dal 3 agosto 2017, fatta eccezione per le seguenti disposizioni:

1) quelle contenute nel titolo X che si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

2) quelle contenute sempre nel titolo X ma contemplate dagli articoli 77 (Titoli di solidarietà), 78 (Regime fiscale del Social Lending), 81 (Social Bonus), 82 (imposte indirette), 83 (incentivi fiscali alle donazioni) e 84, comma 2 (esenzione dall'IRES delle ODV dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale), 85 comma 7 (esenzione dall'IRES delle APS dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale) e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) (oneri detraibili o deducibili contemplati dal Testo unico delle imposte sui redditi) che si applicano:

a) agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore;

b) alle ONLUS iscritte nell'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate,

c) agli enti iscritti nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale ancora in fase di perfezionamento della trasmissionazione.

Poiché l'articolo 94 è contenuto nel Titolo XI, non è previsto il rinvio della sua entrata in vigore e pertanto si ritiene già operativa l'esenzione per le organizzazioni che si qualificano come Enti del terzo settore.

Anche con riferimento alle **associazioni e società sportive dilettantistiche** è stato previsto l'esonero dall'obbligo di presentare il Modello EAS.

Ad introdurre questa semplificazione è stato l'articolo 4, comma 4, lettera g), del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 che ha così modificato l'art. 6 del DLgs 36/2021 nei seguenti termini: "6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30".

Anche in questo caso non ci sono indicazioni di prassi ma l'entrata in vigore della norma è indicata nel cinque settembre 2023, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento correttivo.

Entrambe le disposizioni di semplificazione nascono da una evidente circostanza: sia gli enti del terzo settore che gli enti sportivi sono chiamati a fornire molteplici informazioni in merito all'assetto organizzativo e alle attività promosse rispettivamente attraverso il Registro unico nazionale del terzo settore e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il Modello EAS era diventato, con riferimento a tali categorie di organizzazioni, anacronistico. Questa è stata la motivazione adottata nella richiesta di emendamento delle due norme.

Quando è necessario ripresentarlo a marzo?

Le organizzazioni soggette all'obbligo di presentare il Modello EAS devono presentarlo entro il mese di marzo esclusivamente quando, nell'anno precedente, **si sono verificate alcune variazioni rispetto a quanto riportato nell'ultimo modello EAS trasmesso, fatta eccezione per variazioni attinenti ai seguenti aspetti:**

- variazione dei **dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante** (Agenzia delle Entrate Risoluzione 125/E/2010) in quanto di tali variazioni si deve dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso il Modello AA6 (se titolari di solo codice fiscale) o attraverso il Modello AA7/10 (se titolari anche di partita IVA). Attenzione: se sono cambiati altri componenti il Consiglio Direttivo e l'organizzazione ha trasmesso il precedente Modello EAS in forma integrale, si configura invece l'obbligo di ritrasmetterlo entro marzo!
- una variazione dei soli dati relativi agli **importi relativi all'attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale** (punto 20) e all'utilizzo di messaggi pubblicitari (punto 21) – in tal senso istruzioni alla compilazione del modello EAS.

Ne consegue che:

- se l'organizzazione ha in passato dichiarato di non svolgere attività di sponsorizzazioni e l'anno scorso l'ha svolta, l'obbligo di trasmettere il Modello EAS si configura;
- se l'organizzazione ha dichiarato di svolgere occasionalmente attività di sponsorizzazione e l'anno scorso invece l'attività è diventata abituale, l'obbligo si configura;
- se l'organizzazione ha dichiarato nel precedente Modello EAS di percepire 10.000 euro di sponsorizzazione e l'anno scorso ha percepito 500 euro, l'obbligo non si configura e le stesse valutazioni si possono fare con riferimento al punto 21;



- una variazione del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, (in tal senso Istruzioni alla compilazione del Modello EAS). Con la Circolare 45/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì *“occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”*. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Ricorre pertanto l'obbligo di ripresentazione del modello per una associazione che ha dichiarato nell'ultimo modello EAS trasmesso di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo;

- una variazione dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31” (in tal senso istruzioni alla compilazione del modello EAS) quindi informazioni di carattere quantitativo.

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, ulteriori novità rispetto a quanto indicato nel precedente Modello EAS implicano l'obbligo di ritrasmettere il Modello compilando tutti i campi richiesti a seconda della tipologia di organizzazione.